

**Il Tribunale (omissis).**

Premesso che con decreto del 23.11.2010 la società E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo; che il 18.2.2011 il C.G. depositava la relazione *ex art.* 172 L.F. ed in data 22.2.2011 si teneva l'adunanza dei creditori ove il G.D., preso atto della segnalazione di fatti rilevanti ai fini dell'eventuale revoca *ex art.* 173 L.F., sospendeva l'adunanza, e rimetteva le parti dinanzi al Collegio per l'udienza del 13.05.2011; che alla su indicata udienza collegiale del 13.5.2011 comparivano: il Commissario Giudiziale che, come disposto dal G.D., depositava una relazione integrativa, la società debitrice che concludeva per la prosecuzione della procedura concordataria, il Liquidatore che aveva predisposto la domanda di concordato preventivo e, infine, due creditori (M. spa e Calce S.) che formulavano istanza di fallimento, osserva:

I fatti evidenziati dal Commissario Giudiziale come possibili cause di revoca *ex art.* 173 L.F. sono i seguenti:

1. omessa indicazione di due posizioni debitorie esistenti (C. spa per euro 72.836,70 e S. spa per euro 15.089,18) mentre in contabilità risultano registrate come partite chiuse;
  2. prelevamenti effettuati in data successiva al deposito della domanda e prima del decreto di ammissione;
  3. lacunosa informazione nel ricorso in ordine alle rimanenze di magazzino e dubbia congruità del prezzo di vendita delle stesse alienate il 19.1.2010 al prezzo di euro 20.000,00 mentre dalla contabilità al 31.12.2009 in magazzino avrebbero dovuto essere presenti merci in rimanenza per circa € 130.000,00;
  4. prelevamenti a più riprese di denaro da parte del Liquidatore a titolo di compensi per circa euro 97.000,00; compensi non preventivamente pattuiti, di valore incongruo, costituenti atti distrattivi non resi noti ai creditori; Orbene, tra le ipotesi di revoca il legislatore, al comma 1° dell'art. 173 L.F. contempla espressamente l'esposizione delle passività inesistenti e non l'omessa indicazione di passività esistenti.
- Inoltre, a fronte di un totale passivo superiore a due milioni di euro, l'omessa indicazione dei su menzionati creditori (chirografari) scoperta dal Commissario Giudiziale non può farsi rientrare neanche nella categoria residuale degli "altri atti in frode" in quanto non idonea ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, posto che il proponente assume che dalla liquidazione dei beni potrà ottenersi una somma sufficiente a pagare interamente sia le spese di procedura che i creditori privilegiati residuando ai chirografari una percentuale di soddisfo pari al 16,44% mentre il Commissario Giudiziale ha concluso la relazione *ex art.* 172 L.F. affermando che l'attivo disponibile non consente neppure l'integrale pagamento dei privilegiati mentre per i chirografari (qualunque sia il loro numero e valore) non sussiste alcuna possibilità di riparto.

Quanto ai prelevamenti effettuati nel periodo intercorrente tra la data di deposito del ricorso ed il decreto di ammissione, il Liquidatore ha fornito, a chiarimenti, un rendiconto che, ancorché non esaustivo, consente di ritenere che trattasi di atti di ordinaria amministrazione la cui oggettiva modestia, peraltro, non consente di elevarli al rango di fatti idonei a minare, pregiudicare o vanificare le prospettive indicate nel piano concordatario.

Infine, le vicende afferenti la vendita delle rimanenze di magazzino ed il denaro prelevato dal Liquidatore a titolo di compensi possono anche integrare gli estremi di una "distrazione" di attivo ma l'art. 173 L.F. prevede l'occultamento o la dissimulazione di attivo e non anche la distrazione di attivo.

La condotta distrattiva o depauperativa del patrimonio societario posta in essere prima di presentare la domanda di concordato preventivo, in tanto può condurre a revocare il concordato in quanto sia idonea ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento pregiudicando la formazione del loro consenso inquinando la valutazione di convenienza che essi, in sede di votazione, devono effettuare tra la soluzione concordataria e l'alternativa fallimentare.

Secondo il recente orientamento della Suprema Corte (v. sent. 13818 del 23.6.2011) l'esclusione -con la riforma- di qualsiasi rilevanza della condizione di "meritevolezza" dell'imprenditore (onesto ma sfortunato) per l'accesso alla soluzione concordataria vieta di prendere in considerazione il grado di ambiguità, eccentricità o di disallineamento rispetto ad un modello di gestione imprenditoriale corretta ed avveduta, della condotta posta in essere dall'imprenditore prima di presentare la proposta di concordato.

In definitiva non rileva capire attraverso quali operazioni (errate, inopportune ovvero illecite) l'impresa è giunta a trovarsi in un dato momento storico in una certa situazione patrimoniale; ciò che conta è che vengano esposti tutti i dati idonei a fornire ai creditori una chiara e veritiera rappresentazione dello stato attuale delle componenti attive e passive del patrimonio affinché i creditori possano esprimere un voto consapevole non inquinato da omissioni informative idonee ad ingannarli sulle aspettative di soddisfo.

Gli atti fraudolenti posti in essere dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo ai danni del ceto creditorio, o di alcuni di essi, in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale se non incidono sull'attendibilità della proposta non legittimano un provvedimento di revoca.

Il "rimprovero" per simili condotte potrà venire -in questa sede- solo dai creditori che, informati dal C.G., potranno sanzionare l'imprenditore non accettando la proposta concordataria.

Resta salvo (v. sent. 13818 del 23.6.2011) il limite dell'abuso dello strumento concordatario ossia della prova - non sussistente nel caso in esame- che i comportamenti distrattivi o depauperativi sono stati posti in essere al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione al concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare.

Alla inaccogliibilità della revoca *ex art. 173 L.F.* consegue l'improcedibilità delle istanze di fallimento e la necessità che la procedura riprenda il suo *iter* con la fissazione dell'adunanza dei creditori per la votazione.

**p.q.m.**

Respinge la richiesta di revoca *ex art. 173 L.F.*

Dichiara improcedibili le istanze di fallimento.

Rimette le parti innanzi al G.D. fissando per il giorno 25.10.2011 ore 11.00 l'adunanza dei creditori affinché si proceda alle operazioni di voto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. (*Omissis*)

IL CASO.it